

ENERGIA – SILENZIO/INADEMPIMENTO TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, 22 aprile 2024, n. 498.

1. Energia – Silenzio/inadempimento sull'istanza ex. art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 - Inosservanza dei relativi termini -Illegittimità -Sussiste.

2. Energia – Silenzio/inadempimento sull'istanza ex. art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 - Inosservanza dei termini prescritti -Accoglimento del ricorso, con conseguente assegnazione all'Ente inadempiente di un ulteriore termine per provvedere e contestuale nomina del Commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento.

1. Il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per contrasto con i termini prescritti nel modulo procedimentale disciplinato dall'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 richiamato, il quale reca una precisa scansione temporale, nella fattispecie del tutto disattesa.

2. Stante la palese violazione dei termini di legge, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'Ente intimato all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione; con contestuale nomina di Commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Foggia, o suo delegato, che dovrà provvedere - a sua volta - nel termine di 90 (novanta) giorni su istanza di parte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente l'avv. Pinella Altiero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.-Oggetto del presente giudizio è il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 6,9237 MW nel territorio comunale di Apricena, località contrada Palombino, su terreni con destinazione agricola, presentata dalla Apricena Pv s.r.l in data 15 febbraio 2022.

Riferisce la società ricorrente che il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, dopo l'istruttoria preliminare conclusasi con la pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni (giusta nota della Provincia n. 56590 del 18 novembre 2022), è rimasto fermo alla convocazione della conferenza di servizi, più volte rinviata in prossimità della data fissata; sicché, nonostante il disposto rinvio della discussione del presente ricorso alla Camera di consiglio del 5 dicembre 2023, il procedimento non progredisce in evidente violazione di tutti i termini prescritti dalla richiamata normativa di settore.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia -con atto in data 19 settembre 2023- per resistere al gravame, eccependone l'infondatezza in ragione dell'incolpevolezza del ritardo, accumulato –in tesi- per due ordini di ragioni: a) a causa di un equivoco di fondo, costituito dall'interferenza tra il procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 con la procedura di cui all'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 che culmina con l'adozione del provvedimento autorizzativo unico regionale, chiarito soltanto con l'adozione della legge regionale n. 26 del 7.11.2022, pubblicata sul BURP n. 122 dell'8.11.2022; b) a causa della notevolissima mole di progetti presentati a fronte di una significativa insufficienza di risorse umane da destinare al complesso procedimento, a seguito dei trasferimenti operati in favore della Regione in attuazione della legge n. 56/2014 (cd. legge Del Rio).

Alla Camera di consiglio del 19 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.-Il gravame va accolto.

2.1.- Il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per contrasto con i termini prescritti nel modulo procedimentale disciplinato dall'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 richiamato, il quale reca una precisa scansione temporale, nella fattispecie del tutto disattesa. E' la stessa difesa provinciale a riconoscerne il carattere perentorio ammettendo il *"..mancato rispetto non solo dei termini perentori previsti dall'art.27 bis ma anche dell'intero impianto della procedura"* (cfr. memoria di costituzione, pag. 3, 3° cpv.).

E' sufficiente la mera ricostruzione della scansione temporale degli atti nella fattispecie che ci occupa a supportare la predetta conclusione: l'istanza –si ribadisce- è stata presentata in data 15 febbraio 2022, sicché il procedimento si sarebbe dovuto concludere nel novembre 2022; in ogni caso, anche dopo la pubblicazione della legge regionale richiamata dalla difesa dell'Ente, il procedimento non è in alcun modo progredito.

Alla data in cui la presente controversia è stata trattenuta in decisione, invero, nessun provvedimento risultava adottato in merito all'istanza stessa e la conferenza di servizi fissata al 25 marzo 2024.

3.-Stante la palese violazione dei termini di legge, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'Ente intimato all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione; con contestuale nomina di Commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Foggia, o suo delegato, che dovrà provvedere - a sua volta - nel termine di 90 (novanta) giorni su istanza di parte.

Tenuto tuttavia conto delle difficoltà organizzative dell'Ente provinciale a fronte della dichiarata notevole mole di istanze omologhe a quelle della società ricorrente, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Consigliere